



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 1180

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana;

CONSIDERATO che i summenzionati eventi, caratterizzati da forti raffiche di vento, precipitazioni intense e mareggiate, hanno provocato inondazioni ed esondazioni marittime, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alla fascia costiera e alle aree interne, alle infrastrutture di trasporto, a edifici pubblici e privati, alle attività produttive ed alla rete dei servizi essenziali;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna e che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA, l'intesa del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con riferimento all'art. 7;

ACQUISITA l'intesa delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, con note del 30 gennaio 2026, con le quali sono stati individuati i territori comunali interessati dagli eventi emergenziali in rassegna;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DISPONE

Articolo 1 (Piano degli interventi)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, i Presidenti delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia sono nominati Commissari delegati.
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei relativi enti strumentali nonché delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dalle Regioni o dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Commissari delegati possono avvalersi di ANAS, in qualità di soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi per il ripristino della viabilità regionale, provinciale e comunale, su richiesta delle competenti amministrazioni e comunque previa intesa con le stesse. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati possono individuare il Direttore regionale di protezione civile quale soggetto responsabile del coordinamento delle attività.
3. I Commissari delegati predispongono, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 15, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza e fatto salvo il nesso di causalità con gli eventi, volti:
 - a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla rimozione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di interventi urgenti e prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle fasce litoranee.
4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

materia, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato ai Soggetti attuatori ai fini della realizzazione dello specifico intervento di cui al precedente comma 3 e comunque prima della successiva adozione del Piano, o sue rimodulazioni, da parte del Commissario delegato.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 15, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 nonché attraverso altre fonti di finanziamento sia statali sia regionali. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'Ordinanza di cui all'articolo 15, comma 4, del presente provvedimento.
6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con la delibera del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziare, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.
7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione agli eventi di che trattasi, ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

9. Gli interventi di cui alla presente Ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
11. In allegato è riportato l'elenco dei territori comunali oggetto di applicazione della presente Ordinanza, predisposto sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Regioni, previa verifica da parte delle medesime dell'effettivo interessamento di detti territori a causa degli eventi in rassegna.

Articolo 2 (Contributi di autonoma sistemazione)

1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei familiari composti da una persona, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, in euro 700,00 per quelli composti da tre persone, in euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più persone. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, i Commissari delegati provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 15.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Articolo 3 (Deroghe)

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 limitatamente agli interventi in alveo di rimozione del materiale prodotto dagli eventi, ferme restando le procedure di approvazione dei progetti di cui all'articolo 8;
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
 - regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
 - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
 - regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
 - decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, limitatamente ai termini ivi previsti;
 - decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
 - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
 - legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
 - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 7-bis, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
 - decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
 - allo scopo di porre a carico delle risorse stanziare per l'emergenza limitatamente agli interventi necessari al ripristino di servizi pubblici essenziali, a garantire l'accesso ad abitazioni principali, abituali e continuative ed a garantire l'accesso alle attività economiche e produttive:
 - a) decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;
 - b) legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F;
 - c) legge 12 febbraio 1958, n. 126, articolo 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;
 - regio decreto 30 marzo 1942, n. 32 ("Codice della Navigazione"), articolo 55 i cui termini di 90 giorni sono ridotti a 30 giorni;
 - leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente Ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente Ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i Commissari delegati e i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 76, all'articolo 140 e 140 bis del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'articolo 23 Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 140, dall'articolo 140 bis, nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, i Commissari delegati e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7;

- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente Ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dai Commissari delegati o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza i Commissari delegati e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Articolo 4

(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

1. I Commissari delegati identificano, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, i Commissari delegati identificano, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo d), oltre all'indicazione delle singole stime di costo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i Commissari delegati definiscono, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziato per l'emergenza la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:
 - a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
- b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.
4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, lettere a) e b) a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i Commissari delegati provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente Ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.

Articolo 5 **(Ricognizione fabbisogni patrimonio pubblico)**

1. I Commissari delegati eseguono, altresì, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino, ove non ancora effettuato, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, di cui alla lettera e), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui in premessa. Detta ricognizione dei danni, effettuata attraverso la modulistica allegata, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, ed è inviata al Dipartimento della protezione civile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 6 (Gestione dei materiali)

1. In attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta dell'Autorità competente e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta dell'Autorità competente, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura ai soggetti attuatori ed ai Commissari delegati la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.
2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alla colonna A ovvero alla colonna B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla destinazione d'uso del sito che andrà ad ospitare il materiale litoide.
3. I Commissari delegati o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di deposito temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, ivi compresi quelli provenienti dagli immobili alluvionati, anche vegetali, derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo d'accordo con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 15.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza. I predetti materiali, se considerati rifiuti, dovranno essere gestiti fin dalla produzione/prelievo, individuandone per ognuno il proprio codice EER. Tale codice seguirà il rifiuto sia in fase di raccolta e trasporto, sia nella fase di conferimento agli impianti ricettori, fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), Pile ed Accumulatori, dei rifiuti ingombranti.
5. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di deposito temporaneo, i Commissari delegati o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga ai codici CER riportati nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva Provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica.

Articolo 7 (Piano della compensazione dei sedimenti)

1. Nelle more dell'attuazione del Piano gestione dei sedimenti, di cui all'art 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità di bacino competenti, in raccordo con le Regioni interessate, redigono entro 30 giorni piani stralcio speditivi per le aree a rischio idrogeologico, finalizzati alla definizione di uno strumento gestionale, di programmazione e di attuazione dei necessari interventi urgenti di compensazione dei sedimenti volti a favorire, nell'ambito dei bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi alluvionali e di erosioni costiere, l'evoluzione del corso d'acqua verso configurazioni morfologiche di equilibrio dinamico e valore ecologico, compatibilmente con le esigenze urgenti di riduzione del rischio idraulico, nonché di ripascimento delle coste interessate, anche al fine di ridurre e mitigare il rischio di erosione costiera lungo l'unità fisiografica costiera afferente. Per le finalità di cui al presente articolo, i piani stralcio sono approvati dai Commissari delegati e devono prevedere la caratterizzazione granulometrica, fisica e chimica dei sedimenti, onde valutarne la compatibilità ambientale e le necessarie



Presidenza del Consiglio dei Ministri

valutazioni di carattere idraulico ed idrodinamico con l'obiettivo di garantire l'efficacia degli interventi.

Articolo 8 (Procedure di approvazione dei progetti)

1. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro 7 giorni.

Articolo 9 (Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, nelle attività previste dall'articolo 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 15. I Commissari delegati provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.

Articolo 10 (Sospensione dei mutui)

1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 11 (Relazioni del Commissario delegato)

1. I Commissari delegati trasmettono, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente Ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1, commi 5 e 6. La relazione contiene altresì l'informativa sullo stato di avanzamento dei piani di cui all'art. 7.
2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, i Commissari delegati inviano al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'Ordinanza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza i Commissari delegati inviano al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Articolo 12 (Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

1. I Commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi centottanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna. I medesimi Commissari provvedono al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva è possibile riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 2, in base alla valutazione della pubblica amministrazione da cui dipende il personale sulla migliore condizione applicabile tra le disposizioni di cui al presente comma e quelle indicate al medesimo comma 2.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa o percettori di indennità omnicomprensiva delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi centottanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza e a tal fine, nei piani degli interventi di cui all'articolo 1, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
4. Con propri provvedimenti i Commissari delegati possono autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi centottanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con propri provvedimenti nei quali sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti, e comunque nei limiti delle risorse assegnate nella delibera del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza in rassegna.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 13

(Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile)

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, direttamente impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna è corrisposto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite e nel limite massimo complessivo di spesa di euro 40.000,00 mensili.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 210.000,00 mensili.
3. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad estendere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, al personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in servizio presso il predetto Dipartimento in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ferma restando la dichiarata cumulabilità con l'indennità FESI (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) di cui ai richiamati ordinamenti, il compenso di cui all'articolo 7 del CCNI della PCM del 28 dicembre 2023 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere, nel limite massimo di euro 35.000 mensili.
4. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure di contrasto all'emergenza in rassegna, nonché delle altre attività istituzionali di competenza il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, di un massimo di venti unità di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attività emergenziali, da reperire mediante il ricorso al conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5.bis e 6, del decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6.bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001 nel limite massimo complessivo di euro 50.000,00 mensili. Gli incarichi di collaborazione attribuiti ai sensi del presente comma possono essere conferiti, per le predette finalità, a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trattenendo in via preliminare quanto necessario alla relativa copertura a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere, in parti uguali rispetto agli stanziamenti stabiliti per ciascuna Regione.

Articolo 14 (Collaudi)

1. Per il collaudo degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, previsti dal piano approvato in virtù dell'articolo 1, ove ne ricorrano le condizioni di legge, si provvede con Commissioni di collaudo nominate dai Soggetti attuatori che richiedono al Commissario delegato ed al Dipartimento della protezione civile la designazione di un proprio rappresentante, anche con funzione di presidente, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 15.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, con riferimento ai componenti dipendenti pubblici della stazione appaltante nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e per i dipendenti pubblici componenti delle altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 29 dell'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 15 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente Ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 citata in premessa.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente Ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati o al soggetto responsabile del coordinamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Le Regioni sono autorizzate a trasferire sulle contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.
4. Con successive Ordinanze, si provvede a identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare nonché le modalità di trasferimento di eventuali ulteriori risorse statali rese disponibili con dedicate disposizioni normative.
5. I Commissari delegati ovvero i soggetti attuatori eventualmente individuati sono tenuti a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 16 (Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea)

1. Con il contributo delle Regioni ove ricorrano le condizioni, potrà essere predisposta una istanza di mobilitazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, istituito con Regolamento n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002 e Successive modificazioni ed integrazioni. Allorché, in relazione agli eventi di cui al presente provvedimento, l'Italia beneficiasse della mobilitazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, gli interventi finanziati con le risorse stanziare con il presente provvedimento, a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali, saranno oggetto di apposita rendicontazione del soggetto ricevente conforme alle regole e alle tempistiche determinate dal citato Regolamento e dalla connessa documentazione attuativa. È fatto salvo il recupero dei contributi non rendicontati.
2. Detto contributo può essere trasferito sulle contabilità autorizzate ai Commissari delegati e per la realizzazione degli interventi finanziati a valere su dette risorse,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

fermo restando il vincolo del nesso di causalità con gli eventi di cui in premessa, possono essere utilizzate le deroghe e le procedure semplificate e acceleratorie di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 17

(Ulteriori misure per fronteggiare la frana di Niscemi)

1. Il Commissario delegato - Presidente della Regione Sicilia provvede, anche avvalendosi dei Centri di Competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2018, di Atenei o di Istituti di ricerca, coordinati dal medesimo Commissario delegato, alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi interessato dai dissesti di cui alla presente Ordinanza.
2. Il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in raccordo con le attività previste dal comma 1, provvede, altresì, a realizzare un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico ed a predisporre un sistema di sorveglianza secondo quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli interventi di cui al presente articolo vengono proposti dal Commissario delegato all'interno del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15.

Articolo 18

(Supporto tecnico e amministrativo agli enti locali)

1. Al fine della realizzazione delle attività tecniche necessarie per gli interventi di cui alla presente ordinanza, gli enti locali possono operare in forma anche associata.
2. Agli oneri straordinari derivanti dalle attività di cui al precedente comma si provvede ai sensi dell'art. 12.
3. Ai medesimi fini, i Commissari delegati possono stipulare convenzioni con istituzioni ed enti pubblici dotati di adeguate professionalità tecniche, inclusi i soggetti di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.lgs. n. 1 del 2018, nei limiti di euro 100.000 per ciascuna Regione, fino alla scadenza dello stato di emergenza, a valere sulle risorse dell'art. 15.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026 (Articolo 1, comma 11)

REGIONE CALABRIA

AFRICO, AGNANA CALABRA, ALBI, ALBIDONA, AMENDOLARA, ANTONIMINA, ARDORE, BAGALADI, BELVEDERE MARITTIMO, BIANCO, BIVONGI, BORGIA, BOTRICELLO, BOVA, BOVA MARINA, BOVALINO, BRANCALEONE, BROGNATURO, BRUZZANO ZEFFIRO, CALANNA, CARAFFA DEL BIANCO, CARDETO, CARDINALE, CARERI, CARIATI, CARPANZANO, CASIGNANA, CASSANO, ALLO IONIO, CATANZARO, CAULONIA, CERENZIA, CETRARO, CICALA, CIRO' MARINA, CONDOFURI, CORIGLIANO ROSSANO, CROPANI, CROSIA, CROTONE, CRUCOLI, CUTRO, DAVOLI, DINAMI, FABRIZIA, FERRUZZANO, FILADELFIA, FILOGASO, FRANCAVILLA, GERACE, GROTTERRIA, GUARDAVALLE, ISOLA CAPO RIZZUTO, LAGANADI, LOCRI, MANDATORICCIO, MARINA DI GIOIOSA, IONICA, MELISSA, MELITO DI PORTO SALVO, MENDICINO, MILETO, MOLOCHIO, MONASTERACE, MONGIANA, MONTALTO UFFUGO, MONTAURO, MONTEBELLO IONICO, MONTEPAONE, MONTEROSSO CALABRO, MOTTA SAN GIOVANNI, NARDODIPACE, OLIVADI, PALERMITI, PALIZZI, PALMI, PLACANICA, POLIA, RENDE, RIACE, ROCCA DI NETO, ROCCAFORTE DEL GRECO, ROCCELLA JONICA, ROGHUDI, SAMO, SAN COSMO ALBANESE, SAN GIOVANNI DI GERACE, SAN GIOVANNI IN FIORE, SAN LORENZO, SAN LORENZO BELLIZZI, SAN LUCIDO, SAN MAURO MARCHESATO, SAN NICOLA DA CRISSA, SAN PROCOPIO, SAN SOSTENE, SAN SOSTI, SAN VITO SULLO IONIO, SANGINETO, SANTA CATERINA DELLO IONIO, SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE, SANT'AGATA DEL BIANCO, SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE, SANT'ILARIO DELLO IONIO, SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, SATRIANO, SCANDALE, SELLIA MARINA, SIDERNO, SIMERI CRICHI, SORIANELLO, SOVERATO, SOVERIA MANNELLI, SPADOLA, SQUILLACE, STIGNANO, STILO, TAURIANOVA, TERRAVECCHIA, VARAPODIO, VERBICARO, VERZINO.

REGIONE SARDEGNA

ALÀ DEI SARDI, ARITZO, ARMUNGIA, ARZACHENA, ARZANA, BALLAO, BARISARDO, BARRALI, BAUNEI, BELVÌ, BITTI, BOLOTANA, BONO, BUDDUSÒ, BUDONI, BURCEI, CAGLIARI, CALANGIANUS, CALASETTA, CAPOTERRA, CARBONIA, CARDEDU, CASTIADAS, DECIMOPUTZU,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026
(Articolo 1, comma 11)**

DESULO, DOLIANOVA, DOMUS DE MARIA, DOMUSNOVAS, DONORI, DORGALI, ELINI, ELMAS, ESCALAPLANO, ESCOLCA, ESTERZILI, FONNI, GADONI, GAIRO, GALTELLÌ, GENONI, GERGEI, GIBA, GIRASOLE, GONNESA, GUASILA, IGLESIAS, ILBONO, IRGOLI, ISILI, JERZU, LACONI, LANUSEI, LOCERI, LOCULI, LODÈ, LOIRI PORTO SAN PAOLO, LOTZORAI, LULA, LUOGOSANTO, MAMOIADA, MANDAS, MARACALAGONIS, MONASTIR, MURAVERA, MUSEI, NARCAO, NUORO, NURAGUS, NURALLAO, NURAMINIS, NURRI, NUXIS, OLBIA, OLIENA, OLZAI, ONANÌ, ONIFAI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROSEI, ORROLI, ORUNE, OSINI, PADRU, PERDASDEFOGU, PERDAXIUS, PISCINAS, POSADA, PULA, QUARTU SANT'ELENA, QUARTUCCIU, SADALI, SAMATZAI, SAN BASILIO, SAN GIOVANNI SUERGIU, SAN NICOLÒ GERREI, SAN SPERATE, SAN TEODORO, SAN VITO, SANLURI, SANTADI, SANT'ANDREA FRIUS, SANT'ANNA ARRESI, SANT'ANTIOCO, SARROCH, SELARGIUS, SERDIANA, SERRAMANNA, SERRI, SEUI, SEULO, SILIQUA, SINISCOLA, SINNAI, SIURGUS DONIGALA, SOLEMINIS, SUELLI, TALANA, TELTI, TEMPIO PAUSANIA, TERTENIA, TETI, TEULADA, TONARA, TORPÈ, TORTOLI, TRATALIAS, TRIEI, ULASSAI, URZULEI, USSASSAI, UTA, VALLERMOSA, VILLA SAN PIETRO, VILLACIDRO, VILLAGRANDE STRISAILI, VILLANOVA TULO, VILLAPERUCCIO, VILLAPUTZU, VILLASALTO, VILLASIMIUS, VILLASOR, VILLASPECIOSA.

REGIONE SICILIA

AGRIGENTO, CAMASTRA, FAVARA, LICATA, LAMPEDUSA E LINOSA, LUCCA SICULA, MENFI, MONTALLEGRO, NARO, PALMA DI MONTECHIARO, S. BIAGIO PLATANI, S. STEFANO QUISQUINA, RIBERA, VILLA FRANCA SICULA, RAVANUSA, SAMBUCA DI SICILIA, PORTO EMPEDOCLE, SCIACCA, BURGIO, SANTANGELO MUXARO, RACALMUTO, CALTANISSETTA, GELA, MARIANOPOLI, NISCEMI, MAZZARINO, SERRADIFALCO, MUSSOMELI, BUTERA, ACI CASTELLO, ACI CATENA, ACI SANT'ANTONIO, ACIREALE, BIANCAVILLA, CALATABIANO, CAMPOROTONDO ETNEO, CASTEL DI IUDICA, CATANIA, CASTIGLIONE DI SICILIA, FIUMEFREDDO DI SICILIA, GRAMMICHELE, GRAVINA DI CATANIA, LICODIA EUBEA, LINGUAGLOSSA, MASALI, MASCALUCIA, MAZZARRONE, MILITELLO IN VAL DI CATANIA, MINEO, MIRABELLA IMBACCARI, MISTERBIANCO, NICOLOSI, PALAGONIA, PATERNÒ, PEDARA, PIEDIMONTE ETNEO, RAGALNA,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026 (Articolo 1, comma 11)

RAMACCA, RANDAZZO, RIPOSTO, SANTA MARIA DI LICODIA, SAN GIOVANNI LA PUNTA, SANT'AGATA LI BATTIATI, SCORDIA, TRECASTAGNI, TREMESTIERI ETNEO, VALVERDE, VIAGRANDE, VIZZINI, ZAFFERANA ETNEA, ADRANO, BELPASSO, BRONTE, CALTAGIRONE, MALETTTO, MOTTA S. ANASTASIA, RADDUSA, SAN GREGORIO DI CATANIA, SAN PIETRO CLARENZA, SANTA VENERINA, SANT'ALFIO, AGIRA, AIDONE, ASSORO, CATENANUOVA, ENNA, GAGLIANO CASTELFERRATO, LEONFORTE, NICOSIA, PIAZZA ARMERINA, TROINA, CENTURIPPE, NISSORIA, ACQUEDOLCI, ALCARA LI FUSI, ALI', ALI' TERME, ANTILLO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, BROLO, CAPIZZI, CAPO D'ORLANDO, CAPRILEONE, CARONIA, CASALVECCHIO SICULO, CASTELL'UMBERTO, CASTELMOLA, CASTROREALE, CONDRÒ, FALCONE, FICARRA, FIUMEDINISI, FLORESTA, FONDACHELLI FANTINA, FORZA D'AGRÒ, FRANCAVILLA DI SICILIA, FURCI SICULO, GAGGI, GALATI MAMERTINO, GALLODORO, GIARDINI NAXOS, GIOIOSA MAREA, GRANITI, ITALA, LETOJANNI, LIMINA, LIPARI, MALFA, MALVAGNA, MANDANICI, MERÌ, MESSINA, MILAZZO, MONFORTE SAN GIORGIO, MONGIUFFI MELIA, MONTALBANO ELICONA, MOTTA CAMASTRA, NASO, NIZZA DI SICILIA, NOVARA DI SICILIA, OLIVERI, PAGLIARA, PATTI, PIRAINO, RACCUJA, ROCCALUMERA, ROCCELLA VALDEMONE, RODI MILICI, SAN FRATELLO, SAN PIERO PATTI, SAN SALVATORE DI FITALIA, SANTA DOMENICA VITTORIA, SANTA LUCIA DEL MELA, SANTA MARINA SALINA, SANTA TERESA DI RIVA, SANT'ALESSIO SICULO, SANT'ANGELO DI BROLO, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SAVOCA, SCALETTA ZANCLEA, SINAGRA, TAORMINA, TRIPI, GUALTIERI SICAMINÒ, ROCCAFIORITA, SAPONARA, SPADAFORA, TORTORICI, VALDINA, VENETICO, PACE DEL MELA, ALTAVILLA MILICIA, ALTOFONTE, BOLOGNETTA, BORGETTO, CALTAVUTURO, CAMPOFELICE DI FITALIA, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, CAPACI, CASTELDACCIA, CASTRONOVO DI SICILIA, CEFALÙ, CHIUSA SCLAFANI, CIMINNA, CORLEONE, GANGI, GERACI SICULO, GIULIANA, GODRANO, ISOLA DELLE FEMMINE, LERCARA FRIDDI, MEZZOJUSO, MONREALE, MONTELEPRE, PALAZZO ADRIANO, PALERMO, PARTINICO, PIANA DEGLI ALBANESI, POLLINA, SANTA FLAVIA, SCIARA, TORRETTA, USTICA, ALIA, CINISI, CONTESSA ENTELLINA, GIARDINELLO, ROCCAMENA, SAN MAURO CASTELVERDE, TERRASINI, TERMINI IMERESE, ACATE, CHIARAMONTE GULFI, COMISO, GIARRATANA, ISPICA, MODICA, MONTEROSSO ALMO, POZZALLO, RAGUSA, SANTA CROCE CAMERINA, SCICLI, VITTORIA,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026
(Articolo 1, comma 11)**

AUGUSTA, AVOLA, BUCCHERI, BUSCEMI, CANICATTINI BAGNI, CARLENTINI, CASSARO, FERLA, FLORIDIA, FRANCOFONTE, LENTINI, MELILLI, NOTO, PACHINO, PALAZZOLO ACREIDE, PORTOPALO DI CAPO PASSERO, PRIOLO GARGALLO, ROSOLINI SIRACUSA, SOLARINO, SORTINO, CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO, CUSTONACI, FAVIGNANA, MARSALA, MAZARA DEL VALLO, PANTELLERIA, PETROSINO, SAN VITO LO CAPO, SALAPARUTA, VALDERICE.